



Repertorio n. 2059 Raccolta n.1501

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno tredici del mese di giugno in Roma in Via Pompeo Magno n. 21, presso la sede della associazione "Centro Sociale Vincenziano O.N.L.U.S.", alle ore sedici e quindici.

Davanti a me Dott. Roberto Saracino, Notaio in Anzio, con Studio in Via XX Settembre n. 17 iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia

è presente:

- Padre FRANCESCO VALERIO DI TRAPANI, nato a Palermo (PA) il 16 luglio 1973, domiciliato per la carica presso la sede di cui infra, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma quale Presidente della associazione riconosciuta "Centro Sociale Vincenziano O.N.L.U.S." con sede in Roma (RM), Via Pompeo Magno n. 21, iscritta presso il Registro delle Persone Giuridiche della Regione Lazio al numero 2175/92 iscritta con decreto del P.G.R. Lazio n. 607/94 nel Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato - sezione servizi sociali, codice fiscale 97054990581.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede di assistere, onde elevarne verbale, all'assemblea della detta associazione riunitasi su convocazione di esso Presidente in questo giorno, luogo e ora.

Aderendo io Notaio alla richiesta mi sono recato in detto luogo, alla detta data ed ora, e do atto di quanto segue:

"Il signor FRANCESCO VALERIO DI TRAPANI, su designazione unanime dei presenti assume la presidenza dell'assemblea e .

previa constatazione:

- a) che l'odierna assemblea è stata convocata come da avviso inviato agli associati nei termini e con le modalità previsti dallo statuto vigente;
- b) che sono complessivamente presenti 38 (trentotto) associati, su 45 (quarantacinque), come da foglio presenze che si allega al presente verbale sub "A";
- c) che del Consiglio di Amministrazione sono presenti egli stesso Presidente nonché i Consiglieri Susanna Le Pera, Maria Teresa Formica, Flavia Bartolucci, Laudomia Buranelli e Patrizia Torlonia;
- c) che non è stato nominato un organo di controllo

Registrato a ROMA I
il 25/06/2019
n° 17937 Serie IT



lo;

ACCERTATA

l'identità e la legittimazione dei presenti

DICHIARA

l'odierna assemblea regolarmente costituita ed idonea a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

"1) Approvazione del nuovo STATUTO dell'Associazione Centro Sociale Vincenziano per adeguarlo alle norme del Codice del Terzo Settore DLgs. N. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii.

2) Varie ed eventuali."

Il Presidente prende la parola e, con il consenso dei presenti, inizia la trattazione unitaria del primo e del secondo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente espone all'assemblea che in data 3 agosto 2017, giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore il c.d. "Codice del Terzo settore" e che l'articolo 101 comma 2 di detto provvedimento assegna, al fine di conservare le agevolazioni derivanti dalla iscrizione negli attuali registri, un termine di ventiquattro mesi dalla entrata in vigore della nuova normativa per i necessari adeguamenti statutari.

Il Presidente propone quindi all'assemblea di adeguare il vigente Statuto dell'associazione alla nuova normativa, e procede ad una dettagliata illustrazione delle modifiche proposte. Al fine di meglio evidenziare le modifiche il Presidente si avvale di un documento recante su due distinte colonne l'attuale testo di statuto e, a fronte, lo statuto recante le modifiche proposte. Detto documento si allega al presente verbale sub "B".

Il Presidente precisa che, ai sensi dell'articolo 101 co. 2 del Codice del Terzo Settore le modifiche proposte possono essere deliberate con le medesime modalità e quorum previsti per le assemblee ordinarie.

Successivamente il Presidente informa l'assemblea che ai sensi dell'articolo 22 co. 4 della L. 117/17 il patrimonio minimo per le associazioni del terzo settore ai fini del riconoscimento della personalità giuridica è di euro 15.000,00 (quindici mila virgola Zero) e che non è chiaro se tale patrimonio minimo sia richiesto anche per le associazioni alle quali sia già stata riconosciuta la personalità giuridica. Il Presidente avverte quindi l'assemblea che, in conseguenza di ciò, una volta istituito il RUNTS e richiesta l'iscrizione



ed
ia-
al-
117
nso
del
a 3
ca-
go-
ar-
na,
nti
mi-
ore
nti
de-
lla
il-
di
si
co-
lo
cu-
colo
fi-
me-
lee
lea
L.
oni
lla
di-
ale
so-
la
in-
una
one

come associazione riconosciuta, potrebbe essere necessario allegare alla domanda di iscrizione una perizia attestante la sussistenza del patrimonio minimo, ove questo sia costituito da beni diversi dal denaro.

In ultimo il Presidente propone di scegliere tra l'adozione dello statuto nazionale o la modifica di quello esistente così come già letto in sede assembleare.

Terminata la discussione il Presidente invita gli aventi diritto a votare.

L'assemblea, a maggioranza (trentasette favorevoli, uno astenuto) e per alzata di mano, come accertato del Presidente

DELIBERA

- di non adottare lo statuto nazionale ma modificare quello esistente;
- di approvare le modifiche allo Statuto proposte dal Presidente e, di conseguenza, di approvare articolo per articolo il nuovo testo integrale di Statuto, così come viene ad allegarsi al presente verbale sub "C";
- di dare mandato all'organo amministrativo, e per esso al Presidente, affinché compia quanto necessario per l'adozione ed il perfezionamento delle odierne delibere - ivi compreso in particolar modo il deposito del presente Statuto presso le autorità competenti e la presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS, una volta istituito;
- di autorizzare il Presidente ad apportare allo Statuto tutte quelle modifiche, aggiunte e sostituzioni che venissero richieste dalle autorità competenti al momento delle esecuzione delle predette formalità.

Null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore diciassette e quindi ci.

Il Presidente dichiara che la associazione è proprietaria dei seguenti immobili siti in Comune di Roma, Viale delle Galline Bianche e precisamente:

- locale negozio con accesso dal civico 44 al piano terra della superficie di 15 mq;
- locale magazzino con accesso dal civico 52 al piano terra della superficie di 10 mq;

Immobili censiti in catasto fabbricati del Comune di Roma al foglio 122 particella:

- 36, sub.504, ZC.6, cat. C/1, classe 12, mq. 15. R.C. € 663,91;
- 1246 ZC. 6, cat. C/2, classe 10, mq.10, R.C €



47,00.

Ai fini della registrazione del presente atto si richiedono le agevolazioni previste dall'art. 82 secondo periodo III comma del D.Lgs. 117/2017 (esenzione da imposta di registro). Si richiede inoltre l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi e per gli effetti dell'art.82 comma 5 del D.Lgs. 117/2017.

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della associazione.

Il comparente mi dispensa dalla lettura di tutta la documentazione allegata al presente atto.

Richiesto io Notaio, ho ricevuto il presente verbale, scritto, parte da me e parte da persona di mia fiducia, in pagine dodici di tre fogli sin qui e da me letto al comparente che lo approva e lo sottoscrive alle ore diciassette e quindici.

F.to Francesco Valerio Di Trapani

F.to Roberto Saracino Notaio

Impronta del sigillo

n. reg. soci	CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEL 13/06/2019	TIPO INVIO (10) (Racc. A.R. / 81 / MANO)		ACQUANTO "A" alla Art. 1501	
		FIRMA PER PRESENZA	FIRMA PER DELEGA		
		EMAIL			
1	BARTOLUCCI Flavia	EMAIL			
2	BATTIBOCCA Evelina	EMAIL			
3	BISEO PIO DI SAVOIA Barbara	EMAIL			
4	BORGA Isabella	EMAIL			
5	BURANELLI Laudonia	EMAIL			
6	BURANELLI Alessandro	EMAIL			
7	CARDINALE Solidea	EMAIL			
8	CIARROCCA FRANCESCA	EMAIL			
9	DATTI DE MARSANICH Vittoria	EMAIL			
10	DI TRAPANI FRANCESCO VALERIO	EMAIL			
11	FABBRICOTTI Sabina	EMAIL			
12	FATELLO Anna Maria	EMAIL			
13	FORMICA M. Teresa	EMAIL			
14	GIORGI COSTA Benedetta	EMAIL			
15	LE PERA Susanna	EMAIL			
16	LOCHE Antonio				

Francesco Di Stefano



si
82
(e-
iede
ensi
Lgs.
ca-
utta
ver-
di
qui
lo

NT	LOFFREDA Francesca	EMAIL		
18	MAGRINI Elisabetta	EMAIL	Delega	Donatella Charet
19	MARINI MARIA ADELAIDE	EMAIL	Delega	Donatella Charet
20	MARINI LETIZIA	EMAIL	Delega	Donatella Charet
21	MARINI MARTA	EMAIL	Delega	Donatella Charet
22	MARINI CHIARA	EMAIL	Delega	Donatella Charet
23	MODICA Giuliano	EMAIL	Delega	Donatella Charet
24	MOLICA Nadia	EMAIL	Delega	Donatella Charet
25	MONARCHI Donatella	EMAIL	Delega	Donatella Charet
26	MONTELEONI Sandra	EMAIL	Delega	Donatella Charet
27	NEGlia CINZIA	EMAIL	Cinzia Cinzia	Donatella Charet
28	ORLANDI CONTUCCI Anna	EMAIL		
29	PANNAIN Lucia	EMAIL	Delega	Donatella Charet
30	PIA Aida	EMAIL	Delega	Donatella Charet
31	PICCININI ADRIANA	EMAIL	Delega	Donatella Charet
32	PIZZOLI Armanda	EMAIL	Delega	Donatella Charet
33	RADZWILL Diane	EMAIL	Delega	Donatella Charet
34	RIEGLER Anna Maria	EMAIL	Delega	Donatella Charet



2
 Francesco Volpe



Frederick M. D. Sturges

PATIO + A.C.

ALLEGATO "B" ALLA RACC. 1501

STATUTO Denominazione	STATUTO Denominazione
Art. 1 - E' costituita un'associazione denominata: "Centro Sociale Vincenziano O.N.L.U.S.". La locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" ovvero l'acronimo O.N.L.U.S. dovrà essere utilizzato nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione. Il "Centro Sociale Vincenziano O.N.L.U.S." è una associazione che attraverso il riconoscimento della personalità giuridica, intende stabilire rapporti con Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, che le consentano di meglio operare, attraverso servizi sociali specializzati, nel vasto campo dei bisogni dell'uomo, secondo lo spirito dei "Gruppi di Volontariato Vincenziano". Possono aderire al centro, individualmente o collettivamente, volontari che desiderano vivere la carità di Gesù Cristo e portare il Suo messaggio, ispirandosi al modello di San Vincenzo de' Paoli.	Art. 1 - E' costituita un'associazione denominata: "Centro Sociale Vincenziano ODV". Il "Centro Sociale Vincenziano ODV" è una associazione che, attraverso il riconoscimento della personalità giuridica, e senza perseguire alcun scopo di lucro, intende stabilire rapporti con Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, che le consentano di meglio operare, attraverso servizi sociali specializzati, nel vasto campo dei bisogni dell'uomo, secondo lo spirito dei "Gruppi di Volontariato Vincenziano - AIC Italia". Possono aderire al centro, individualmente o collettivamente, volontari che desiderano vivere la carità di Gesù Cristo e portare il Suo messaggio, ispirandosi al modello di San Vincenzo de' Paoli. L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati di cui al successivo articolo sette.
Sede Art. 2 - L'associazione ha sede in Roma, Via Pompeo Magno 21, presso il complesso monumentale del Collegio Leoniano e può costituire sedi secondarie o succursali.	Sede Art. 2 - L'associazione ha sede in Roma, Via Pompeo Magno 21, presso il complesso monumentale del Collegio Leoniano e può costituire sedi secondarie o succursali.
Scopo Art. 3 - Oggetto del Centro Sociale Vincenziano O.N.L.U.S. è l'attività caritativa per risolvere le situazioni di bisogno, individuali e collettive, mediante l'analisi dei problemi, l'impegno personale dei propri membri, e l'intervento immediato di soccorso, quando la situazione di persone o gruppi familiari lo richiedono. Il Centro Sociale Vincenziano O.N.L.U.S. aderisce all'Associazione "Gruppi di Volontariato Vincenziano" accettandone Statuto e Regolamento.	Scopo Art. 3 - Oggetto del Centro Sociale Vincenziano ODV è l'attività caritativa svolta prevalentemente nei confronti dei terzi con l'apporto prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati per risolvere le situazioni di bisogno, individuali e collettive, mediante l'analisi dei problemi, l'impegno personale dei propri membri, e l'intervento immediato di soccorso, quando la situazione di persone o gruppi familiari lo richiedono. Il Centro Sociale Vincenziano ODV aderisce all'Associazione "Gruppi di Volontariato Vincenziano - AIC Italia" accettandone Statuto e Regolamento.

Il Centro si impegna, quale componente della Chiesa e della Società, per la promozione umana e cristiana dei più poveri, amando e servendo Cristo in essi; attento ai bisogni di tutti coloro che soffrono, allo scopo di individuarli, di rispondervi e di coinvolgere la società tutta a preoccuparsene; rispettoso della libertà e della dignità delle persone; animatore di carità; operatore di giustizia e di pace.

L'incontro personale con i fratelli in ogni loro ambiente di vita è la caratteristica fondamentale del metodo Vincenziano che tende ad una vera comunione, a un reciproco arricchimento morale, alla liberazione integrale della persona, ad un'azione comune nella società. In questo spirito il Centro costituisce una presenza di servizio ai bisogni della città di Roma.

Esso si propone iniziative varie quali: centri di ascolto, case-famiglia, assistenza domiciliare specializzata, accoglienza a ex-detenuti, ambulatori e quant'altro venga considerato utile e possibile secondo i bisogni e le circostanze che via via si verificheranno. Particolare attenzione il Centro vuole volgere alla promozione umana e cristiana degli utenti, e a questo scopo si stabilisce una collaborazione con i sacerdoti della Missione, che assicurano l'assistenza spirituale nei modi e nei tempi opportuni.

L'associazione opera per l'esclusivo raggiungimento di finalità di solidarietà sociale, svolgendo, quindi, tutte le attività ad esse direttamente connesse. L'associazione, quindi non può svolgere altre attività non direttamente connesse, collegate o finalizzate al perseguimento di finalità di solidarietà sociale (art. 10, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 460/1997).

Durata

Art. 4 - La durata dell'associazione viene stabilita tempo indeterminato.

Art. 5 - L'associazione non può in nessun caso distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non

Il Centro si impegna, quale componente della Chiesa e della Società, per la promozione umana e cristiana dei più poveri, amando e servendo Cristo in essi; attento ai bisogni di tutti coloro che soffrono, allo scopo di individuarli, di rispondervi e di coinvolgere la società tutta a preoccuparsene; rispettoso della libertà e della dignità delle persone; animatore di carità; operatore di giustizia e di pace.

L'incontro personale con i fratelli in ogni loro ambiente di vita è la caratteristica fondamentale del metodo Vincenziano che tende ad una vera comunione, a un reciproco arricchimento morale, alla liberazione integrale della persona, ad un'azione comune nella società. In questo spirito il Centro costituisce una presenza di servizio ai bisogni della città di Roma.

Esso si propone iniziative varie quali: centri di ascolto, case-famiglia, assistenza domiciliare specializzata, accoglienza a ex-detenuti, ambulatori e quant'altro venga considerato utile e possibile secondo i bisogni e le circostanze che via via si verificheranno. Particolare attenzione il Centro vuole volgere alla promozione umana e cristiana degli utenti, e a questo scopo si stabilisce una collaborazione con i sacerdoti della Missione, che assicurano l'assistenza spirituale nei modi e nei tempi opportuni.

L'associazione opera per l'esclusivo raggiungimento di finalità di solidarietà sociale, svolgendo, quindi, tutte le attività ad esse direttamente connesse. L'associazione, quindi non può svolgere altre attività non direttamente connesse, collegate o finalizzate al perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

Ai fini di una maggiore chiarezza e trasparenza nei confronti degli associati, dei terzi e delle pubbliche amministrazioni, si precisa che l'attività di interesse generale da svolgersi da parte dell'associazione sono riconducibili a quelle di cui all'articolo 5 comma 1 lett. a), b), c), q), r) e u) del D.Lgs. 117/17.

Durata

Art. 4 - La durata dell'associazione viene stabilita tempo indeterminato.

Art. 5 - L'associazione non può in nessun caso distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo le deroghe di legge.

siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S. che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura (art. 10, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 460/1997).

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse (art. 10, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 460/1997); ha altresì l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, soltanto ad Opere Vincenziane O.N.L.U.S. (art. 10, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 460/1997).

Patrimonio

Art.6 - Per il raggiungimento delle sue finalità l'associazione "Centro Sociale Vincenziano O.N.L.U.S." si avvale del "Fondo per l'assistenza", costituito con le libere contribuzioni degli associati, le elargizioni di privati, di Enti Pubblici e privati e di benefattori in genere, anche sotto forma di eredità, donazioni, legati modali, ecc.

Le somme raccolte vanno spese nelle opere di carità, anche capitalizzandole. Tuttavia per il raggiungimento degli scopi sociali l'associazione "Centro Sociale Vincenziano O.N.L.U.S." può acquistare e alienare beni immobili, mobili e attrezzature di qualsivoglia natura e gestirli, nel rispetto, in caso di donazione o lascito, delle volontà del benefattore; procedere alla costruzione di fabbricati e alla trasformazione di essi.

In generale l'associazione può compiere qualsivoglia negozio giuridico e tutti gli atti occorrenti per il raggiungimento degli scopi associativi.

L'Assemblea in sede ordinaria, può stabilire eventuali negozi giuridici che debbano ritenersi consentiti a norma di statuto, nei casi in cui sorgano dubbi circa la loro attinenza con lo oggetto sociale.

Consiglio di Amministrazione

Art.7 - L'associazione "Centro Sociale Vincenziano O.N.L.U.S." è retta da un Consiglio di Amministrazione costituito da un minimo di tre fino a un massimo di sette membri nominati dall'assemblea degli Associati.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; ha altresì l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, soltanto ad opere vincenziane vigenti sotto forma di enti del terzo settore e fermo restando quanto disposto dell'articolo 9 del D.Lgs. 117/17.

Patrimonio

Art.6 - Per il raggiungimento delle sue finalità l'associazione "Centro Sociale Vincenziano ODV" si avvale del "Fondo per l'assistenza", costituito con le libere contribuzioni degli associati, le elargizioni di privati, di Enti Pubblici e privati e di benefattori in genere, anche sotto forma di eredità, donazioni, legati modali, ecc.

Le somme raccolte vanno spese nelle opere di carità, anche capitalizzandole. Tuttavia per il raggiungimento degli scopi sociali l'associazione "Centro Sociale Vincenziano ODV" può acquistare e alienare beni immobili, mobili e attrezzature di qualsivoglia natura e gestirli, nel rispetto, in caso di donazione o lascito, delle volontà del benefattore; procedere alla costruzione di fabbricati e alla trasformazione di essi.

In generale l'associazione può compiere qualsivoglia negozio giuridico e tutti gli atti occorrenti per il raggiungimento degli scopi associativi.

L'Assemblea in sede ordinaria, può stabilire eventuali negozi giuridici che debbano ritenersi consentiti a norma di statuto, nei casi in cui sorgano dubbi circa la loro attinenza con lo oggetto sociale.

Consiglio di Amministrazione

Art.7 - L'associazione "Centro Sociale Vincenziano ODV" è retta da un Consiglio di Amministrazione costituito da un minimo di tre fino a un massimo di sette membri nominati dall'Assemblea degli Associati.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti

In seno al Consiglio di Amministrazione l'Assemblea designa il Presidente, il Cassiere e il Segretario.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Nel caso di dimissioni o decesso di un consigliere l'assemblea nomina in sostituzione un nuovo consigliere che dura in carica fino alla scadenza del mandato previsto per gli altri consiglieri.

Il responsabile dell'associazione "Centro Sociale Vincenziano O.N.L.U.S." è il Presidente, che ne ha la legale rappresentanza e la firma.

Per singoli atti, categorie o gruppi di atti, il Presidente può delegare la rappresentanza e la firma sociale al cassiere o ad altro consigliere.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere redatte su apposito libro a cura del segretario e debbono essere adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio. In caso di parità, prevale quello del Presidente.

In caso di impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal consigliere più anziano.

I verbali delle sedute debbono essere firmati dal Presidente e dal Segretario.

giuridici associati tra i propri associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

In seno al Consiglio di Amministrazione l'Assemblea designa il Presidente, il Cassiere e il Segretario.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Nel caso di dimissioni o decesso di un consigliere l'assemblea nomina in sostituzione un nuovo consigliere che dura in carica fino alla scadenza del mandato previsto per gli altri consiglieri.

Il responsabile dell'associazione "Centro Sociale Vincenziano ODV" è il Presidente, che ne ha la legale rappresentanza e la firma.

Per singoli atti, categorie o gruppi di atti, il Presidente può delegare la rappresentanza e la firma sociale al cassiere o ad altro consigliere.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere redatte su apposito libro a cura del segretario e debbono essere adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio. In caso di parità, prevale quello del Presidente.

In caso di impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal consigliere più anziano.

I verbali delle sedute debbono essere firmati dal Presidente e dal Segretario.

Oltre al predetto libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, ed oltre alle scritture contabili infra menzionate, l'associazione dovrà tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, ove istituito.

I libri di cui alle precedenti lettere a) e b) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla precedente lettera c) ed il libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali dietro richiesta scritta indirizzata all'organo amministrativo.

Art. 8 - Al Consiglio di Amministrazione è conferito ogni più ampio potere per atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza

Art. 8 - Al Consiglio di Amministrazione è conferito ogni più ampio potere per atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza

Si

one
e il

one
ere
un
one
alla
ltri

ale
la

il
la

di
su
no
lla
In

il
dal

dal

lle
te,
te,

ni
tti

ni

no
I
ro
di
no

ri
ta

è
di
ta

eccezioni di sorta, escluso solo ciò che per legge o per Statuto è riservato all'Assemblea.

L'organo amministrativo ha pertanto facoltà di procedere ad acquisti, permuta, alienazioni mobiliari ed immobiliari; costituire, trasferire, modificare ed estinguere diritti reali di garanzia e di godimento; accettare donazioni, eredità e legati; stipulare convenzioni con Enti Pubblici e privati; aprire conti correnti bancari; contrarre mutui ipotecari e fondiari; e in genere compiere ogni operazione bancaria e finanziaria; compiere operazioni presso il Debito Pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti, gli Uffici Postali, la Cassa di Risparmio e le Casse Rurali, l'Istituto di emissione; consentire costituzioni, surroghe postergazioni, cancellazioni, rinunce di ipoteche, trascrizioni ed annotamenti di ogni genere, esonerando i conservatori dei Registri Immobiliari, il Direttore del Debito Pubblico e della Cassa Depositi e Prestiti, di ogni altro Ente Pubblico e privato da ogni responsabilità.

In generale il Consiglio di Amministrazione può compiere qualsiasi atto di disposizione del patrimonio sociale.

Il Consiglio di Amministrazione redige, al termine di ogni anno solare, una relazione rendiconto, da depositare presso la sede entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Assemblea degli Associati

Art. 9 -

eccezioni di sorta, escluso solo ciò che per legge o per Statuto è riservato all'Assemblea.

L'organo amministrativo ha pertanto facoltà di procedere ad acquisti, permuta, alienazioni mobiliari ed immobiliari; costituire, trasferire, modificare ed estinguere diritti reali di garanzia e di godimento; accettare donazioni, eredità e legati; stipulare convenzioni con Enti Pubblici e privati; aprire conti correnti bancari; contrarre mutui ipotecari e fondiari; e in genere compiere ogni operazione bancaria e finanziaria; compiere operazioni presso il Debito Pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti, gli Uffici Postali, la Cassa di Risparmio e le Casse Rurali, l'Istituto di emissione; consentire costituzioni, surroghe postergazioni, cancellazioni, rinunce di ipoteche, trascrizioni ed annotamenti di ogni genere, esonerando i conservatori dei Registri Immobiliari, il Direttore del Debito Pubblico e della Cassa Depositi e Prestiti, di ogni altro Ente Pubblico e privato da ogni responsabilità.

In generale il Consiglio di Amministrazione può compiere qualsiasi atto di disposizione del patrimonio sociale.

Il Consiglio di Amministrazione redige, al termine di ogni anno solare, un bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Ove l'associazione abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a duecentoventimila euro, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Assemblea degli Associati

Art. 9 - L'assemblea degli Associati:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori

assembleari;

h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Annualmente il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea degli Associati per l'approvazione della relazione-rendiconto.

L'Assemblea si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando sia fatta richiesta da almeno il 20% dei suoi membri-associati, e comunque una volta all'anno, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, per deliberare in ordine all'approvazione del bilancio consuntivo (art. 10, comma 1 lett. g.) del D.Lgs. n. 460/1997) ed eventualmente all'ammontare della quota sociale.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ed è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati. Le deliberazioni per la modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto, e per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, debbono essere adottate con le maggioranze di cui al secondo e terzo comma dell'art. 21 cod. civ.

La convocazione dell'Assemblea può avvenire con ogni mezzo; la presenza dell'associato sana ogni irregolarità della convocazione.

In caso di convocazione scritta con avviso personale, questo deve essere spedito all'associato con raccomandata postale o via e-mail almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Agli associati viene garantita la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo agli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione (art. 10, comma 1, lett. h), del D.Lgs. n. 460/1997).

Art. 10 - Le deliberazioni dell'Assemblea possono essere impugnate nei modi e nei termini di cui all'art. 23 cod. civ.

Le cariche del Consiglio sono a titolo gratuito salvo rimborso delle spese documentate.

Annualmente il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea degli Associati per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando sia fatta richiesta da almeno il 20% (venti per cento) dei suoi membri-associati, e comunque una volta all'anno, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, per deliberare in ordine all'approvazione del bilancio consuntivo ed eventualmente all'ammontare della quota sociale.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ed è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati. Le deliberazioni per la modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto, e per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, debbono essere adottate con le maggioranze di cui al secondo e terzo comma dell'art. 21 cod. civ.

La convocazione dell'Assemblea può avvenire con ogni mezzo; la presenza dell'associato sana ogni irregolarità della convocazione.

In caso di convocazione scritta con avviso personale, questo deve essere spedito all'associato con raccomandata postale o via e-mail almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Agli associati viene garantita la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo agli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Art. 10 - Le deliberazioni dell'Assemblea possono essere impugnate nei modi e nei termini di cui all'art. 23 cod. civ.

Le cariche del Consiglio sono a titolo gratuito salvo rimborso delle spese documentate.

L'Assemblea può altresì nominare un presidente

L'Assemblea può altresì nominare un presidente onorario scelto fra gli associati onorari, che avrà esclusive funzioni di rappresentanza dell'associazione in virtù dei particolari meriti professionali e scientifici acquisiti, ma non potrà amministrare l'associazione, essendo tale funzione specificatamente attribuita al Consiglio d'Amministrazione. Gli associati avranno diritto di frequentare i locali sociali, di ricevere le pubblicazioni, ed ogni altro materiale prodotto dall'associazione, di partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dall'associazione.

Art. 11 - È ammesso il recesso degli associati. L'Assemblea può deliberare la esclusione di un associato per gravi motivi. Sia in caso di recesso che di esclusione, nulla è dovuto allo associato receduto o escluso, essendo il Patrimonio in ogni caso destinato ad essere devoluto a fini benefici, con esclusione di ogni qualsiasi attribuzione agli associati.

Organo di Controllo

Art. 12 - Ove fosse necessario l'assemblea può nominare un Collegio di tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Organo di Controllo
Art. 12 - Ove fosse necessario l'assemblea può nominare un Collegio di tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è invece obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 (centodiecimila virgola zero) euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero) euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 (cinque) unità.

Norme finali.

Art. 13 - Per quanto non previsto o derogato dal presente Statuto, si intendono applicabili le disposizioni di legge in materia di Associazioni riconosciute e le disposizioni del D.Lgs. del 17.1.2003, n.5.

Art. 13 - Per quanto non espressamente previsto o derogato dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni di legge in materia di Enti del Terzo Settore, ivi compreso in particolare il D.Lgs. 117/17 e s.m.i. ed alle disposizioni dello statuto dell'associazione "Gruppi di Volontariato Vincenziano - AIC Italia".

F.to Francesco Valerio di Trapani
F.to Roberto Saracino Notaio
Impronta del sigillo

STATUTO

Denominazione

Art. 1 - E' costituita un'associazione denominata: "Centro Sociale Vincenziano ODV".

Il "Centro Sociale Vincenziano ODV" è una associazione che, attraverso il riconoscimento della personalità giuridica, e senza perseguire alcun scopo di lucro, intende stabilire rapporti con Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, che le consentano di meglio operare, attraverso servizi sociali specializzati, nel vasto campo dei bisogni dell'uomo, secondo lo spirito dei "Gruppi di Volontariato Vincenziano" - AIC Italia".

Possono aderire al centro, individualmente o collettivamente, volontari che desiderano vivere la carità di Gesù Cristo e portare il Suo messaggio, ispirandosi al modello di San Vincenzo de' Paoli. L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati di cui al successivo articolo sette.

Sede

Art. 2 - L'associazione ha sede in Roma, Via Pompeo Magno 21, presso il complesso monumentale del Collegio Leoniano e può costituire sedi secondarie o succursali.

Scopo

Art. 3 - Oggetto del Centro Sociale Vincenziano ODV è l'attività caritativa svolta prevalentemente nei confronti dei terzi con l'apporto prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati per risolvere le situazioni di bisogno, individuali e collettive, mediante l'analisi dei problemi, l'impegno personale dei propri membri, e l'intervento immediato di soccorso, quando la situazione di persone o gruppi familiari lo richiedono.

Il Centro Sociale Vincenziano ODV aderisce all'Associazione "Gruppi di Volontariato Vincenziano-AIC Italia" accettandone Statuto e Regolamento.

Il Centro si impegna, quale componente della Chiesa e della Società, per la promozione umana e cristiana dei più poveri, amando e servendo Cristo in essi; attento ai bisogni di tutti coloro che soffrono, allo scopo di individuarli, di risponderli e di coinvolgere la società tutta a preoccuparsene; rispettoso della libertà e della dignità delle persone; animatore di carità; operatore di giustizia e di pace.

L'incontro personale con i fratelli in ogni loro ambiente di vita è la caratteristica fondamentale del metodo Vincenziano che tende ad una vera comunione, a un reciproco arricchimento morale, alla liberazione integrale della persona, ad un'azione comune nella società. In questo spirito il Centro costituisce una presenza di servizio ai bisogni della città di Roma.

Esso si propone iniziative varie quali: centri di ascolto, case-famiglia, assistenza domiciliare specializzata, accoglienza a ex-detenuti, ambulatori e quant'altro venga considerato utile e possibile secondo i bisogni e le circostanze che via via si verificheranno. Particolare attenzione il Centro vuole volgere alla promozione umana e cristiana degli utenti, e a questo scopo si stabilisce una collaborazione con i sacerdoti della Missione, che assicurano l'assistenza spirituale nei modi e nei tempi opportuni.

L'associazione opera per l'esclusivo raggiungimento di finalità di solidarietà sociale, svolgendo, quindi, tutte le attività ad esse direttamente connesse. L'associazione, quindi non può svolgere altre attività non direttamente connesse, collegate o finalizzate al perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

Ai fini di una maggiore chiarezza e trasparenza nei confronti degli associati, dei terzi e delle pubbliche amministrazioni, si precisa che le attività di interesse generale da svolgersi da parte dell'associazione sono riconducibili a quelle di cui all'articolo 5 comma 1 lett. a), b), c), q), r) ed u) del D.Lgs. 117/17.

Durata

Art. 4 - La durata dell'associazione viene stabilita tempo indeterminato.

Art. 5 - L'associazione non può in nessun caso distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salve le deroghe di legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; ha altresì l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, soltanto ad Opere Vincenziane vigenti sotto forma di enti del terzo settore e fermo restando quanto disposto dall'articolo 9 del D.Lgs. 117/17.

Patrimonio

Art.6 - Per il raggiungimento delle sue finalità l'associazione "Centro Sociale Vincenziano ODV" si avvale del "Fondo per l'assistenza", costituito con le libere contribuzioni degli associati, le elargizioni di privati, di Enti Pubblici e privati e di benefattori in genere, anche sotto forma di eredità, donazioni, legati modali, ecc.

Le somme raccolte vanno spese nelle opere di carità, anche capitalizzandole. Tuttavia per il raggiungimento degli scopi sociali l'associazione "Centro Sociale Vincenziano ODV" può acquistare e alienare beni immobili, mobili e attrezzature di qualsivoglia natura e gestirli, nel rispetto, in caso di donazione o lascito, delle volontà del benefattore; procedere alla costruzione di fabbricati e alla trasformazione di essi.

In generale l'associazione può compiere qualsivoglia negozio giuridico e tutti gli atti occorrenti per il raggiungimento degli scopi associativi.

L'Assemblea in sede ordinaria, può stabilire eventuali negozi giuridici che debbano ritenersi consentiti a norma di statuto, nei casi in cui sorgano dubbi circa la loro attinenza con lo oggetto sociale.

Consiglio di Amministrazione

Art.7 - L'associazione "Centro Sociale Vincenziano ODV." è retta da un Consiglio di Amministrazione costituito da un minimo di tre fino a un massimo di sette membri nominati dall'Assemblea degli Associati.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati tra i propri associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

In seno al Consiglio di Amministrazione l'Assemblea designa il Presidente, il Cassiere e il Segretario.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Nel caso di dimissioni o decesso di un consigliere l'assemblea nomina in sostituzione un nuovo consigliere che dura in carica fino alla scadenza del mandato previsto per gli altri consiglieri.

Il responsabile dell'associazione "Centro Sociale Vincenziano ODV" è il Presidente, che ne ha la legale rappresentanza e la firma.

Per singoli atti, categorie o gruppi di atti, il Presidente può delegare la rappresentanza e la firma sociale al cassiere o ad altro consigliere.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere redatte su apposito libro a cura del segretario e debbono essere adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio. In caso di parità, prevale quello del Presidente.

In caso di impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal consigliere più anziano.

I verbali delle sedute debbono essere firmati dal Presidente e dal Segretario.

Oltre al predetto libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, ed oltre alle scritture contabili infra menzionate, l'associazione dovrà tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, ove istituito.

I libri di cui alle precedenti lettere a) e b) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla precedente lettera c) ed il libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali dietro richiesta scritta indirizzata all'organo amministrativo.

Art. 8 - Al Consiglio di Amministrazione è conferito ogni più ampio potere per atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza eccezioni di sorta, escluso solo ciò che per legge o per Statuto è riservato all'Assemblea.

L'organo amministrativo ha pertanto facoltà di procedere ad acquisti, permuta, alienazioni mobiliari ed immobiliari; costituire, trasferire, modificare ed estinguere diritti reali di garanzia e di godimento; accettare donazioni, eredità e legati; stipulare convenzioni con Enti Pubblici e privati; aprire conti correnti bancari; contrarre mutui ipotecari e fondiari; e in genere compiere ogni operazione bancaria e finanziaria; compiere operazioni presso il Debito Pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti, gli Uffici Postali, la Cassa di Risparmio e le Casse Rurali, l'Istituto di emissione; consentire costituzioni, surroghe postergazioni, cancellazioni, rinunce di ipoteche, trascrizioni ed annotamenti di ogni genere, esonerando i conservatori dei Registri Immobiliari, il Direttore del Debito Pubblico e della Cassa Depositi e Prestiti, di ogni altro Ente Pubblico e privato da ogni responsabilità.

In generale il Consiglio di Amministrazione può compiere qualsiasi atto di disposizione del patrimonio sociale.

Il Consiglio di Amministrazione redige, al termine di ogni anno solare, un bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Ove l'associazione abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a duecentoventimila euro, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Assemblea degli Associati

Art. 9 - L'assemblea degli Associati:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Annualmente il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea degli Associati per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando sia fatta richiesta da almeno il 20% (venti per cento) dei suoi membri-associati, e comunque una volta all'anno, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, per deliberare in ordine all'approvazione del bilancio consuntivo ed eventualmente all'ammontare della quota sociale.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ed è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati. Le deliberazioni per la modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto, e per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, debbono essere adottate con le maggioranze di cui al secondo e terzo comma dell'art. 21 cod. civ.

La convocazione dell'Assemblea può avvenire con ogni mezzo; la presenza dell'associato sana ogni irregolarità della convocazione.

In
rac
ass
vol
par
di
org
Ar
all
Le
L'
esc
sci
spe
fre
dal
Ar
ass
rec
coi

Ar
su
La
su
a)
b)
ze
c)

Ar
di
11
Vi
F.
F.
Im

In caso di convocazione scritta con avviso personale, questo deve essere spedito all'associato con raccomandata postale o via e-mail almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Agli associati viene garantita la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo agli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Art. 10 - Le deliberazioni dell'Assemblea possono essere impugnate nei modi e nei termini di cui all'art. 23 cod. civ.

Le cariche del Consiglio sono a titolo gratuito salvo rimborso delle spese documentate.

L'Assemblea può altresì nominare un presidente onorario scelto fra gli associati onorari, che avrà esclusive funzioni di rappresentanza dell'associazione in virtù dei particolari meriti professionali e scientifici acquisiti, ma non potrà amministrare l'associazione, essendo tale funzione specificatamente attribuita al Consiglio d'Amministrazione. Gli associati avranno diritto di frequentare i locali sociali, di ricevere le pubblicazioni, ed ogni altro materiale prodotto dall'associazione, di partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dall'associazione.

Art. 11 - È ammesso il recesso degli associati. L'Assemblea può deliberare la esclusione di un associato per gravi motivi. Sia in caso di recesso che di esclusione, nulla è dovuto allo associato receduto o escluso, essendo il Patrimonio in ogni caso destinato ad essere devoluto a fini benefici, con esclusione di ogni qualsiasi attribuzione agli associati.

Organo di Controllo

Art. 12 - Ove fosse necessario l'assemblea può nominare un Collegio di tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è invece obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 (centodiecimila virgola zero) euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero) euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 (cinque) unità.

Norme finali.

Art. 13 - Per quanto non espressamente previsto o derogato dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni di legge in materia di Enti del Terzo Settore, ivi compreso in particolare il D.Lgs. 117/17 e s.m.i. ed alle disposizioni dello statuto dell'associazione "Gruppi di Volontariato Vincenziano - AIC Italia".

F.to Francesco Valerio di Trapani

F.to Roberto Saracino Notaio

Impronta del sigillo

Copia conforme all'originale firmato a sensi di Legge. Questa copia consta
di fogli 10 ad uso parte.
Anzio, 28 giugno 2019

